



Roveredo, 28 luglio 2019

## Statuto dello Sci Club Rorè

Art. 1	Nome, sede _____	2
Art. 2	Scopi e obiettivi _____	2
Art. 3	Membri _____	2
Art. 4	Ammissioni, dimissioni, esclusioni _____	3
Art. 5	Tasse sociali _____	3
Art. 6	Periodo amministrativo _____	3
Art. 7	Organi della società _____	3
Art. 8	Assemblea generale ordinaria _____	3
Art. 9	Assemblea generale straordinaria _____	4
Art. 10	Il comitato _____	4
Art. 11	Commissione di revisione _____	5
Art. 12	Scioglimento della società _____	5
Art. 13	Finanze _____	5
Art. 14	Responsabilità _____	5
Art. 15	Regolamenti interni e allegati _____	6
Art. 16	Disposizioni finali _____	6

## **Art. 1 Nome, sede**

- 1.1 In data 15 novembre 1968 è stata fondata a Roveredo GR un'associazione sportiva denominata Sci Club Rorè.
- 1.2 Essa è retta dal presente statuto, dai regolamenti 1.1 e 1.2 e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).
- 1.3 La sede sociale è situata a Roveredo GR.

## **Art. 2 Scopi e obiettivi**

- 2.1 Lo Sci Club Rorè mira alla promozione degli sport di scivolamento e incoraggia la camerateria e il contatto sociale tra i giovani.  
Lo Sci Club Rorè è un'associazione apolitica e aconfessionale.
- 2.2 Gli obiettivi del club sono:
  - a) Promuovere la pratica degli sport sulla neve.
  - b) Promuovere la sicurezza sulle piste da sci.
  - c) Favorire il miglioramento tecnico dei soci.
  - d) Formare aiuto monitori e monitori all'interno del club.
  - e) Promuovere il miglioramento tecnico, teorico e metodologico dei monitori e aiuto monitori.
  - f) Favorire il contatto sociale e il divertimento.
- 2.3 Lo Sci Club Rorè concretizza i suoi obiettivi tramite:
  - a) Uscite di 1 o più giorni.
  - b) Corso di sci durante le vacanze scolastiche.
  - c) Attività sportive varie durante l'arco della stagione (attività preparatorie).
  - d) Corsi di formazione G+S.
  - e) Corsi di aggiornamento interni.
  - f) Altre attività mirate principalmente al contatto sociale.

## **Art. 3 Membri**

- 3.1 Sono membri della società:
  - a) I soci attivi.
  - b) I soci sostenitori.
  - c) I soci onorari.
- 3.2 Sono soci attivi coloro che praticano un'attività all'interno del club e che hanno pagato la tassa sociale.
- 3.3 Sono soci sostenitori coloro che non praticano un'attività all'interno del club e che pagano una tassa almeno dello stesso importo della tassa sociale annuale stabilita dal comitato.
- 3.4 Sono soci onorari coloro che per particolare benemeranza saranno proclamati tali dall'assemblea su proposta del comitato o di almeno dieci soci della società.

## **Art. 4 Ammissioni, dimissioni, esclusioni**

- 4.1 L'ammissione di una socia o di un socio al club dopo il pagamento della tassa sociale annuale.
- 4.2 Il mancato pagamento della tassa sociale vale quale dimissione di un socio dalla società
- 4.3 Il comitato può decidere l'esclusione di una socia o di un socio se:
- a) La/il socia/o causa un'infrazione grave dello statuto e dei regolamenti del club.
  - b) La/il socia/o tiene comportamenti indegni e/o antisportivi che possano compromettere l'immagine o gli interessi del club.

## **Art. 5 Tasse sociali**

Le tasse sociali sono stabilite dal comitato di anno in anno e si suddividono a seconda delle categorie:

- a) Socie e soci singoli
- b) Famiglie
- c) Socie e soci sostenitrici/ori

L'invito al pagamento della tassa sociale va inviato a tutti i soci e a chi ne fa richiesta all'inizio della stagione, al più tardi durante il mese di ottobre.

## **Art. 6 Periodo amministrativo**

Il Periodo amministrativo va dal 01 ottobre al 30 settembre.

## **Art. 7 Organi della società**

Gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il comitato
- c) Le commissioni
- d) I revisori dei conti

## **Art. 8 Assemblea generale ordinaria**

- 8.1 L'assemblea generale ordinaria è l'organo supremo del club. Essa è composta da tutti i soci attivi, sostenitori, onorari i quali hanno diritto di voto deliberativo e di eleggibilità. Per i soci con età inferiore ai 16 anni uno dei genitori ne fa le veci per il diritto di voto, quest'ultimo non ha però diritto di eleggibilità.
- 8.2 L'assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno alla fine della stagione invernale, al più tardi entro il 31 luglio.
- 8.3 L'assemblea ordinaria generale deve comprendere le seguenti trattande:
- a) Nomina degli scrutatori.
  - b) Approvazione, previo eventuale lettura, dell'ultimo verbale.
  - c) Approvazione dei rapporti del presidente, cassiere e dei vari responsabili.
  - d) Eventuali modifiche dello statuto.
  - e) Eventuali modifiche delle tasse sociali.
  - f) Eventuali nomine dei soci onorari.
  - g) Nomina del Presidente e del comitato.

- h) Nomina della commissione di revisione.
- i) Eventuali.

- 8.4 L'ordine del giorno deve figurare sulla convocazione spedita ai soci. È competenza dell'assemblea decidere sulle trattande all'ordine del giorno.
- 8.5 La convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata
- 8.6 L'assemblea è presieduta dal Presidente della società.
- 8.7 L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 8.8 Le decisioni sono prese, per quanto la legge e lo statuto non dispongano diversamente, a semplice maggioranza. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
- 8.9 Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano a meno che non venga richiesto il voto segreto.
- 8.10 Per le modifiche statutarie sono necessari 3/4 dei voti presenti e devono figurare all'ordine del giorno dell'assemblea.

## **Art. 9 Assemblea generale straordinaria**

- 9.1 L'assemblea generale straordinaria si riunisce:
- a) Su richiesta del comitato.
  - b) Su richiesta di almeno 1/5 delle socie e dei soci aventi diritto di voto, per lettera raccomandata.
- 9.2 L'assemblea è convocata per decidere su trattande urgenti o che non sono indicate tra quelle dell'assemblea generale ordinaria.
- 9.3 Per quanto riguarda il diritto e sistema di voto, fanno stato i punti 8.1; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9 e 8.10 del presente statuto.

## **Art. 10 Il comitato**

- 10.1 Esso deve sottostare al regolamento per il comitato (documento 1.2).
- 10.2 È composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente.
- 10.3 I membri vengono eletti dall'assemblea generale, restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.
- 10.4 Per i membri di comitato non sono necessarie le dimissioni scritte, bisogna comunque annunciare le proprie intenzioni con sei mesi di anticipo al comitato prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria, dove vi sono previste delle nomine statuarie.
- 10.5 Le mansioni del comitato sono:
- a) Pianificazione e realizzazione delle attività annuali.
  - b) Gestione finanziaria del club.
  - c) Allestimento preventivi e consuntivi.
  - d) Decisione sulle ammissioni, dimissioni ed esclusioni.
  - e) Nomina di eventuali commissioni.
  - f) Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria.
  - g) Decisione sulle tariffe da applicare per le varie attività.

- h) Ricerca e formazione di monitori e aiuto monitori.
- i) Tenuta dei verbali delle riunioni di comitato e delle assemblee.
- j) Rappresentazione del club verso terzi.
- k) Gestione del materiale del club.
- l) Controllo e modifiche dei vari regolamenti.

Per l'organizzazione delle attività del club il comitato può nominare delle commissioni tecniche, ad ognuna delle quali attribuisce un responsabile.

Altre commissioni temporanee o particolari sono nominate dal comitato o dall'assemblea.

## **Art. 11 Commissione di revisione**

- 11.1 Essa è composta da 2 soci che non possono far parte del comitato e che non hanno legami di parentela con presidente o cassiere.
- 11.2 I revisori rimangono in carica per un massimo di 4 anni. La loro rieleggibilità è decisa dall'assemblea.
- 11.3 Essi provvedono alla verifica dei conti, controllano il bilancio e il conto economico annuale.
- 11.4 Alla fine di ogni periodo amministrativo, essi presentano all'assemblea generale un rapporto sull'andamento finanziario della società.

## **Art. 12 Scioglimento della società**

- 12.1 Lo scioglimento della società può essere decretato da un'assemblea generale straordinaria.
- 12.2 Lo scioglimento deve venire accolto da almeno 3/4 degli aventi diritto di voto presenti all'assemblea straordinaria.
- 12.3 In caso di scioglimento della società il patrimonio deve essere devoluto in beneficenza a società che si occupano del sostegno dello sport e/o di altre attività a livello giovanile.

## **Art. 13 Finanze**

- 13.1 Il patrimonio sociale è costituito da:
  - a) Averî della società (liquidità)
  - b) Materiale in inventario
- 13.2 Le finanze sono amministrare unicamente dal comitato (Art. 10)

## **Art. 14 Responsabilità**

- 14.1 Le socie, i soci e il comitato non rispondono personalmente degli impegni dello Sci Club Rorè.
- 14.2 Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
- 14.3 Nel caso di danni arrecati per negligenza da una socia o un socio, al patrimonio o a cose affittate dal sodalizio, resta riservata la possibilità di addebitare all'interessato, parzialmente o totalmente, la globalità delle spese che ne risultano.
- 14.4 Ogni socio è tenuto ad assicurarsi individualmente contro gli infortuni.

## **Art. 15 Regolamenti interni e allegati**

- 15.1 I regolamenti interni 1.1 e 1.2 sono parte integrante del presente statuto.
- 15.2 Chi non rispetta le regole in essi elencate, è personalmente responsabile degli effetti che ne derivano.
- 15.3 Il comitato ha la facoltà di apportare annualmente le modifiche ai regolamenti citati applicando quanto descritto e dandone unicamente informazione alle socie e ai soci durante l'assemblea generale ordinaria.

## **Art. 16 Disposizioni finali**

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea generale ordinaria del 28 luglio 2019, entra immediatamente in vigore, sostituisce tutti quelli precedenti ed è parte integrante dello Statuto.

**Sci Club Rorè**  
Per il comitato



Giacomo Valenti  
Il Presidente